

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
AMMINISTRATIVE PER MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114
Legge Regionale 07 giugno 1999 n. 12

COMUNE di
NUS

BESENVAL SERGIO
CONSULENTE TECNICO DEL COMMERCIO
LOC. GRANDE CHARRIERE, 64 – 11020 SAINT-CHRISTOPHE
TEL 0165261402 – 0165261404 FAX 01652787220
E-mail: sergio.besenal@tin.it

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 1
NATURA DEL PROVVEDIMENTO

1. Il presente provvedimento disciplina i criteri e le norme sul procedimento concernenti le domande e il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita, nonché gli indirizzi e i criteri per programmare lo sviluppo delle medie strutture di vendita, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio Regionale 14 luglio 2005, n. 1408/XII.

ARTICOLO 2
DEFINIZIONI

1. Ai fini degli articoli che seguono si intendono per:
 - a) **DECRETO**: il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";
 - b) **LEGGE REGIONALE**: la legge regionale Valle d'Aosta 7 giugno 1999 n. 12 "Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale"
 - c) **DIRETTIVE REGIONALI**: la deliberazione del Consiglio Regionale 14 luglio 2005 n. 1408/XII "approvazione di indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita, ai sensi dell'articolo 2, della legge regionale 12/1999".

ARTICOLO 3
AMBITO TERRITORIALE

1. Il comune di Nus rientra nell'area sovracomunale corrispondente alla Comunità Montana "Mont Emilius".
2. Nel comune di Nus sono ammesse le seguenti tipologie:
 - a) medie strutture di minore dimensione (M1)
 - b) medie strutture di grandi dimensione (M2)
 - c) grandi strutture di minore dimensione (G1)
 - d) grandi strutture di grandi dimensione (G2)
 - e) centri commerciali.

TITOLO II
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
ARTICOLO 4
PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino a 1.500 mq., l'estensione o il cambiamento del settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione comunale.
2. Il termine di conclusione del procedimento inerente la richiesta di autorizzazione per le medie strutture di vendita è stabilito in novanta (90) giorni dalla data di presentazione della domanda, purché formalmente regolare e completa degli elementi di cui al successivo articolo. Per data di presentazione si intende quella in cui la domanda è ricevuta dal protocollo generale del Comune.
3. Ove la domanda risulti formalmente regolare e corretta sono attivati i controlli e le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei dati indicati nei modi stabiliti dal successivo articolo 7.
4. Qualora la domanda non sia regolare o corretta per riscontrate incompletezze, omissioni o incomprendibilità in relazione agli elementi richiesti, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro venti giorni, indicandone i motivi; in questo caso il termine decorre dal positivo riscontro.
5. Il termine di cui al precedente comma può essere interrotto una sola volta dal comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del comune e che il comune stesso non possa acquisire autonomamente. La richiesta di elementi integrativi può avere per oggetto anche la trasmissione, da parte dell'interessato, di elementi o allegati alla domanda, che risultino prescritti dalla normativa vigente.
6. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi, successive alla prima, non interrompono il termine di cui al secondo comma.
7. Se la carenza di qualche presupposto della domanda non sia rimediabile nel breve periodo la stessa sarà rigettata con provvedimento di diniego opportunamente motivato.
8. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia comunicato il diniego, la domanda si intende accolta. Sono escluse dal silenzio-assenso i casi disciplinati dal D.P.R. 09 maggio 1994, n. 411¹.
9. Gli atti relativi al procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dal Capo VIII della legge regionale 02 luglio 1999, n. 18².

ARTICOLO 5
ELEMENTI DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E MODALITÀ DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE

1. La domanda deve essere effettuata utilizzando l'apposita modulistica di cui all'articolo 10, comma 5³, del decreto.
2. La domanda effettuata su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace e idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal Decreto né ad avviare il procedimento di richiesta dell'autorizzazione - e quindi a conseguire gli scopi voluti dall'interessato - ed è conseguentemente, respinta ed archiviata e di ciò è data espressa comunicazione all'interessato.
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata o inviata in duplice copia con tutte le firme in originale (titolare o legale rappresentante dell'impresa, altri amministratori o soci di cui all'articolo 2 D.P.R. 252/98⁴, eventuale preposto), una per il Comune, una per il richiedente.
4. La domanda deve essere compilata in maniera completa e chiara con:
 - a) l'indicazione di tutti i dati richiesti nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all'operazione che interessa;
 - b) la specificazione dell'operazione che s'intende effettuare;
 - c) le dichiarazioni prescritte dal Decreto, presenti e contenute - in relazione all'operazione che interessa - da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti nonché sottoscrivendole.
5. Alla domanda devono inoltre essere allegati:

- a) eventuale dichiarazione attestante il possesso delle priorità ed automatismi previsti all'articolo 4, comma 1⁵ delle direttive regionali;
 - b) la domanda relativa alla concessione edilizia, con le modalità stabilite dalla normativa regionale vigente in materia di urbanistica ai sensi dell'articolo 10, comma 2⁶ della legge regionale 12/1999;
 - c) relazione circa le conseguenze occupazionali, il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, il rispetto degli accordi sindacali territoriali eventualmente siglati;
 - d) planimetria generale aggiornata della località nella scala della mappa catastale estesa sull'area circostante della proprietà per una fascia di larghezza non inferiore a 100 metri comprendente almeno una strada carrozzabile o parte della più vicina frazione nella quale siano indicati i fabbricati esistenti;
 - e) planimetria debitamente quotata, in scala adeguata (preferibilmente 1:100 o 1:200) dell'esercizio esistente o da realizzare con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici (utili interne) e indicazione delle altezze interne dei singoli locali. Tale planimetria deve essere conforme a quella allegata alla concessione edilizia, se già in possesso e/o corrispondere alla realtà dei luoghi. In caso di ampliamento deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare tramite separate planimetrie ed una di unione;
 - f) planimetria in scala adeguata indicante gli spazi destinati a parcheggio e verde sia ad uso pubblico sia ad uso privato con relative verifiche analitiche.
6. I documenti di cui al punto d), e), f), se già in possesso dell'Amministrazione Comunale o di un altro ente, potranno essere certificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso degli stessi con l'identificazione dell'intestatario, del numero e data del provvedimento.

ARTICOLO 6 CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La realizzazione di una nuova media struttura di vendita è subordinata:
- a) alle condizioni previste dal successivo articolo 21;
 - b) alla compatibilità territoriale di cui all'articolo 7⁷ della legge regionale 12/1999;
 - c) alle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C.;
 - d) alle altre norme vigenti e per il solo settore alimentare alle norme igienico/sanitarie.

ARTICOLO 7 PROCEDURE DI CONTROLLO DELLA DOMANDA

1. Il responsabile del procedimento ricevuta la domanda regolarmente redatta provvede:
- a) a dare comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi della legge regionale 02 luglio 1999, n. 18 - Capo III²;
 - b) alla verifica che le dichiarazioni contenute nella domanda risultino veritiere;
 - c) alla verifica del rispetto dei criteri e dei parametri di cui al precedente articolo 6;
 - d) alla verifica se il richiedente gode del diritto di priorità di cui all'articolo 4, comma 1⁵ delle direttive regionali;
 - e) alla verifica se l'autorizzazione sia un "atto dovuto" ai sensi dell'articolo 4, comma 2⁸ delle direttive regionali.

ARTICOLO 8 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E MOTIVI DI DINIEGO

1. Al termine del controllo positivo e nelle more dell'applicazione della legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 (Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico delle attività produttive) ed al fine di quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, lettera d)⁹, del decreto, il Comune rilascia contestualmente la concessione edilizia e l'autorizzazione amministrativa al commercio.

2. Il soggetto dovrà comunicare al Comune l'inizio dell'attività.
3. Nel caso di domande concorrenti per l'apertura di una media struttura di vendita valgono le priorità previste dall'articolo 4, comma 1⁵ delle direttive regionali.

ARTICOLO 9
TRASFERIMENTO DI SEDE

1. Il trasferimento di sede di un esercizio di media struttura è disciplinato dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli 4, 5, 6, 7, 8.

ARTICOLO 10
AMPLIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA

1. L'ampliamento di un esercizio di media struttura è disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2⁸ e 3¹⁰ delle direttive regionali e dai precedenti articoli 4, 5, 6, 7, 8.

ARTICOLO 11
ESTENSIONE O CAMBIAMENTO DEL SETTORE MERCEOLOGICO

1. L'estensione o il cambiamento del settore merceologico è equivalente all'apertura di un nuovo esercizio.

TITOLO III
GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
ARTICOLO 12
PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO

1. L'apertura è soggetta ad autorizzazione comunale secondo le modalità, per quanto compatibili, dell'articolo 4 del presente provvedimento e quanto previste all'articolo 5¹¹ della legge regionale 12/1999.
2. Ove la domanda risulti formalmente regolare e corretta sono attivate le procedure prevista all'articolo 5¹¹ della legge regionale 12/1999.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 180 giorni.
4. Qualora la domanda non sia regolare o corretta per riscontrate incompletezze, omissioni o incomprendibilità in relazione agli elementi richiesti, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro venti giorni, indicandone i motivi. In questo caso il termine decorre dal positivo riscontro. Le eventuali integrazioni devono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni e il termine si intende decorrente dalla presentazione della stessa solo se formalmente regolare e corretta, mentre, in caso contrario, cominciano a decorrere dalla completa e corretta presentazione delle necessarie integrazioni.
5. La domanda si intende accolta qualora non sia stato comunicato il diniego entro centoventi giorni dall'indizione della conferenza.

ARTICOLO 13
ELEMENTI DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E MODALITÀ DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE

1. La domanda deve essere effettuata utilizzando l'apposita modulistica di cui all'articolo 10, comma 5³, del decreto, integrata con la documentazione di cui all'articolo 5, comma 1¹¹ della legge regionale 12/1999.
2. L'interessato, all'atto della presentazione della domanda di cui al comma precedente deve contestualmente presentare la domanda relativa alla concessione edilizia, con le modalità stabilite dalla normativa regionale vigente in materia di urbanistica.
3. Si applica per quanto compatibile l'articolo 4 del presente provvedimento con l'aggiunta della presentazione di un progetto con indicati i servizi o i requisiti minimi di efficienza commerciale di cui all'articolo 6¹² delle direttive regionali.

ARTICOLO 14
CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La realizzazione di una nuova grande struttura di vendita è subordinata:
 - a) alle condizioni previste dal successivo articolo 21;
 - b) alla compatibilità territoriale di cui all'articolo 7⁷ della legge regionale 12/1999;
 - c) alle condizioni previste dagli articoli 5¹³ e 6¹² delle direttive regionali;
 - d) alle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C.;
 - e) alle altre norme vigenti e per il solo settore alimentare alle norme igienico/sanitarie.

ARTICOLO 15
PROCEDURE DI CONTROLLO DELLA DOMANDA

1. Si applica per quanto compatibile l'articolo 7 del presente provvedimento.

ARTICOLO 16
RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E MOTIVI DI DINIEGO

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi indetta e convocata dall'organo stabilito dalle norme statutarie competente ad emanare l'atto autorizzatorio finale, nei termini previsti dall'articolo 5¹¹ della legge regionale 12/1999.
2. Al termine del controllo positivo e nelle more dell'applicazione della legge regionale 9 aprile 2003, n.

11 (Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico delle attività produttive) ed al fine di quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, lettera d)⁹, del decreto, il Comune rilascia contestualmente la concessione edilizia e l'autorizzazione amministrativa al commercio.

3. L'autorizzazione è negata:
 - a) qualora l'apertura o l'ampliamento non rispetti i criteri ed i parametri di cui all'articolo 14;
 - b) qualora non esista disponibilità della necessaria superficie di vendita autorizzabile.
4. Nel caso di domande concorrenti per l'apertura di una grande struttura di vendita nella medesima area si tiene conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1⁵ delle direttive regionali.

ARTICOLO 17 TRASFERIMENTO DI SEDE

1. Il trasferimento di sede di grandi strutture di vendita è disciplinato dall'articolo 7¹⁴ delle direttive regionali.
2. L'istanza regolarmente presentata per il trasferimento nell'ambito comunale si intende accolta qualora non sia stato comunicato il diniego entro novanta giorni dalla data della domanda.

ARTICOLO 18 AMPLIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA

3. L'ampliamento di un esercizio di grande struttura è disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4¹⁵ e all'articolo 5, comma 4¹¹ e 5¹¹ delle direttive regionali secondo le procedure di cui ai precedenti articoli 12, 13, 14, 15, 16.

ARTICOLO 19 ESTENSIONE O IL CAMBIAMENTO DEL SETTORE MERCEOLOGICO

1. L'estensione o il cambiamento del settore merceologico è disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6¹³ delle direttive regionali.

TITOLO IV
PROGRAMMAZIONE URBANISTICO-COMMERCIALE
ARTICOLO 20
DISPOSIZIONI DI CARATTERE URBANISTICO

1. In attuazione dell'articolo 18¹⁶ della legge regionale 12 del 7 giugno 1999 e dell'articolo 8¹⁷ delle direttive regionali ed in attesa dell'adeguamento del P.R.G.C. attraverso una variante sostanziale da attuarsi nei tempo e nei modi fissati dalla L.R. n. 11/1998 continuano ad applicarsi le norme ed i parametri del vigente P.R.G.C.

ARTICOLO 21
INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICO COMMERCIALE

1. Gli indirizzi per la programmazione urbanistico-commerciale sono i seguenti:

a) APERTURA DI NUOVE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Sono ammesse nuove medie strutture di minore dimensione (M1) anche derivanti dall'ampliamento o accorpamento degli esercizi di vicinato esistenti, entro e non oltre il limite massimo, per ciascuna struttura di 150 mq., esclusivamente nel complesso di aree urbane nella zona D del PRGC approvato con delibera della Giunta Regionale n. 9457 del 5 dicembre 1986. Non sono ammesse medie strutture di maggiore dimensione (M2) né come nuove attività né come ampliamenti né come accorpamenti di esercizi già in essere.

E' fatto salvo il diritto acquisito dall'esercizio che già svolge l'attività alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni il quale potrà continuare la propria attività e trasferire la gestione dell'azienda sia per atto tra vivi sia a causa di morte. Per quanto attiene il trasferimento di sede, l'ampliamento di superficie, l'aggiunta di nuovo settore merceologico e di variazione di settore equivale alla realizzazione di una nuova media struttura e dunque ammissibile nel rispetto di quanto stabilito al comma precedente.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti integra la fattispecie dell'attività abusiva, soggetta quindi alle sanzioni di cui all'articolo 22, comma 1¹⁸ del decreto con conseguente provvedimento di diffida e divieto della sua prosecuzione e, in caso di non ottemperanza, di chiusura dell'esercizio.

b) APERTURA DI NUOVE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Stante il complesso di aree urbane previste dal vigente P.R.G.C. e la realtà dell'offerta commerciale, al fine di evitare un depauperamento della rete commerciale, non sono ammesse nuove grandi strutture, sia di minore (G1) sia di maggiore (G2) dimensione né come nuove attività né come ampliamenti né come accorpamenti né derivante da trasferimento di esercizi già in essere.

E' fatto salvo il diritto acquisito dall'esercizio che già svolge l'attività alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni il quale potrà continuare la propria attività e trasferire la gestione dell'azienda sia per atto tra vivi sia a causa di morte. Per quanto attiene il trasferimento di sede, l'ampliamento di superficie e l'aggiunta di nuovo settore merceologico e di variazione di settore equivale alla realizzazione di una nuova grande struttura e dunque ammissibile nel rispetto di quanto stabilito al comma precedente.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti integra la fattispecie dell'attività abusiva, soggetta quindi alle sanzioni di cui all'articolo 22 comma 1¹⁸ del decreto, con conseguente provvedimento di diffida e divieto della sua prosecuzione e, in caso di non ottemperanza, di chiusura dell'esercizio.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 22

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO E TRATTAMENTO DATI SENSIBILI

1. La legittimazione all'accesso dei documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque possa dimostrare che il provvedimento e gli atti endoprocedurali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti.
2. E' consentita la trasmissione dei dati trattati mediante i sistemi informatici di comunicazione per lo scambio di informazioni fra uffici o per la comunicazione con soggetti esterni.
3. E' garantito in ogni caso all'interessato l'esercizio dei diritti previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

RICHIAMI NORMATIVI

¹ Regolamento recante disciplina dei casi di esclusione del silenzio-assenso per le denunce di inizio attività subordinate al rilascio dell'autorizzazione o atti equiparati (G.U. 28 giugno 1994, n. 149).

² Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazione sostitutiva. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (B.U. n. 31 del 13 luglio 1999).

³ Articolo 10 - Disposizioni particolari

5. Ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera g), la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce i contenuti di una modulistica univoca da utilizzare per le comunicazioni e le autorizzazioni di cui al presente decreto. Per lo stesso scopo i dati relativi al settore merceologico e alla superficie e alla ubicazione degli esercizi di vendita sono denunciati all'ufficio del registro delle imprese, che li iscrive nel repertorio delle notizie economiche e amministrative. Tali dati sono messi a disposizione degli osservatori regionali e nazionale di cui al predetto articolo 6.

⁴ Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia (G.U. 30 giugno 1998, n. 176)

Capo I - Disposizioni di carattere generale

Art.2 - Validità e ambiti soggettivi della documentazione antimafia

1. La documentazione prevista dal presente regolamento è utilizzabile per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio, anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. E' consentito all'interessato di utilizzare la comunicazione di cui all'articolo 3, in corso di validità conseguita per altro procedimento, anche in copia autentica.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, d'ora in avanti indicati come "amministrazioni", che acquisiscono la documentazione prevista dal presente regolamento, di data non anteriore a sei mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione.

3. Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato:

a) alle società;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;

e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

⁵ Articolo 4 - Priorità ed automatismi per le medie e grandi strutture di vendita

1. Tra più domande concorrenti relative all'apertura di medie o grandi strutture di vendita è data priorità a quelle che prevedono la concentrazione di medie o grandi strutture esistenti con la stessa titolarità, da almeno tre anni nella medesima area sovracomunale di cui all'art. 2 sempre che:

a) trattandosi di strutture alimentari, la domanda sia accompagnata da impegno di reimpiego del personale dipendente;

b) trattandosi di esercizi del settore non alimentare, vi sia in capo al richiedente adeguata qualificazione.

⁶ Articolo 10 - Correlazione tra concessione edilizia ed autorizzazione commerciale

2. L'interessato, all'atto della presentazione della domanda di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 114/1998, deve contestualmente presentare la domanda relativa alla concessione edilizia, con le modalità stabilite dalla normativa regionale vigente in materia di urbanistica.

⁷ Articolo 7 - Compatibilità territoriale delle medie e grandi strutture di vendita

1. Le grandi strutture di vendita sono ubicate preferenzialmente negli ambiti territoriali indicati, con riferimento ai servizi del commercio, all'Articolo 23 comma 3, delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP) approvato con la legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP)).

2. Le medie strutture di vendita di maggiori dimensioni, così come classificate ai sensi dell'Articolo 3, comma 1, lettera a), sono ubicate preferibilmente in ogni ambito territoriale indicato dall'Articolo 23, comma 3, delle norme di attuazione del PTP.

3. Gli ambiti territoriali richiamati ai commi 1 e 2 possono essere motivatamente modificati in sede di formazione degli

accordi di programma di cui al comma 4 o in sede di definizione degli ambiti di integrazione di cui all'Articolo 23, comma 7, delle norme di attuazione del PTP.

4. L'ubicazione alla scala urbanistica delle strutture di vendita di cui ai commi 1 e 2 non previste dagli strumenti urbanistici comunali é definita dalla Regione, d'intesa con i comuni interessati, mediante accordo di programma ai sensi dell'Articolo 27 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), in coerenza con gli indirizzi di cui all'Articolo 23, comma 5, lettere a), b) ed e), delle norme di attuazione del PTP.

⁸ Articolo 4 - Priorità ed automatismi per le medie e grandi strutture di vendita

2. Non può essere negata l'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento di una media struttura di vendita in caso di concentrazione o accorpamento di esercizi di vicinato o medie strutture di vendita operanti nello stesso Comune e autorizzate, ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo alla data del 24 aprile 1998.

⁹ Articolo 6 - Programmazione della rete distributiva

2. Le regioni, entro il termine di cui al comma 1, fissano i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, affinché gli strumenti urbanistici comunali individuino:

a) ...

b) ...

c) ...

d) la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o il complesso di immobili e dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita, eventualmente prevedendone la contestualità.

¹⁰ Articolo 4 - Priorità ed automatismi per le medie e grandi strutture di vendita

3. Nei casi previsti al comma 2, la superficie di vendita della nuova media struttura, o la superficie aggiuntiva in caso di ampliamento, non può essere superiore al valore di 250 o 150 mq. per ciascun esercizio di vicinato concentrato o accorpato, trattandosi, rispettivamente, del Comune di Aosta o degli altri Comuni, ed al valore effettivo della superficie delle medie strutture di vendita accorpate o concentrate. Gli esercizi rinunciati debbono risultare del medesimo settore, alimentare e misto o non alimentare, e la superficie di vendita complessiva realizzata deve essere contenuta entro i limiti dimensionali previsti all'articolo 3 per le medie strutture di maggiori dimensioni - tipologia M2.

¹¹ Articolo 5 - Conferenza di servizi per le grandi strutture di vendita

1. La domanda di apertura di una grande struttura di vendita é inoltrata al comune competente per territorio, utilizzando la modulistica di cui all'Articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 114/1998, unitamente alla seguente documentazione:

a) una relazione illustrativa contenente gli elementi per la valutazione della conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici;

b) il progetto definitivo dell'intervento, comprendente piante e sezioni del fabbricato con indicazione delle superfici e delle destinazioni d'uso dei locali, delle planimetrie con indicazione delle superfici delle aree a parcheggio, delle aree libere, degli accessi e dei percorsi veicolari.

2. Il comune procede all'istruttoria e invia alla struttura regionale competente in materia di commercio la domanda e i relativi allegati, entro trenta giorni dalla data del ricevimento della documentazione completa.

3. Nel termine di trenta giorni, decorrente dall'invio alla struttura regionale competente della domanda completa di documentazione, il comune indice una conferenza di servizi a cui partecipano un rappresentante della Regione, uno della comunità montana e uno del comune, fissandone lo svolgimento, previa intesa con gli altri enti, non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di convocazione. La data della conferenza é fissata secondo un calendario predisposto per l'area sovracomunale di riferimento configurabile come unico bacino di utenza, seguendo l'ordine cronologico del ricevimento delle domande. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione é subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. Alla conferenza partecipano, a titolo consultivo, i rappresentanti dei comuni appartenenti alla medesima area sovracomunale e delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.

4. La struttura regionale competente specifica gli elementi informativi che il comune deve fornire ai componenti la conferenza dei servizi e ai partecipanti a titolo consultivo e le modalità di comunicazione.

5. La domanda regolarmente presentata, per la quale non sia stato comunicato il diniego entro centoventi giorni dall'indizione della conferenza, é ritenuta accolta.

¹² Articolo 6 - Caratteristiche qualitative delle grandi strutture di vendita

1. Fatto salvo il rispetto degli standard minimi di natura urbanistica e di quanto richiesto da normative di settore in materia igienico sanitaria, di sicurezza del lavoro, le grandi strutture di vendita di nuova realizzazione debbono prevedere nel progetto da allegare all'istanza i seguenti servizi o requisiti minimi di efficienza commerciale, da realizzare all'interno o in adiacenza con la grande struttura di vendita:

- grandi strutture di tipo G 1:

a) pubblico esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5 della legge

25 agosto 1991, n. 287;

b) servizi di pagamento bancomat.

- grandi strutture di tipo G2:

a) spazi organizzati per intrattenimento di bambini sotto sorveglianza;

b) pubblico esercizio di somministrazione al pubblico di bevande di cui alla lettera a) dell'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287;

c) pubblico esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti di cui alla lettera b) dell'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287;

d) centro fotocopie, fax e simili;

e) servizi di pagamento bancomat;

f) attività artigianali, di supporto e completamento del servizio alla clientela (parrucchiere, estetista, calzolaio, riparazioni).

2. La conferenza di servizi chiamata a valutare l'istanza di apertura della grande struttura di vendita ai sensi dell'art. 5 della legge regionale può disporre, con adeguate motivazioni parziali, deroghe agli obblighi di cui al comma 1.

3. Il rilascio di autorizzazioni, licenze e permessi comunali, per attività previste quali requisito minimo per l'esercizio di grandi strutture di vendita a norma del presente articolo, può essere effettuato dai Comuni anche in deroga a propri strumenti di indirizzo e programmazione o ad eventuali disposizioni regionali limitative non aventi carattere legislativo.

¹³ Articolo 5 - Apertura di grandi strutture di vendita

1. La realizzazione di nuove grandi strutture di vendita di tipo alimentare o misto è consentita, nel rispetto delle prescrizioni di carattere urbanistico e di ogni altra disposizione prevista dalla legge regionale e dai regolamenti comunali, alle seguenti condizioni:

a) che avvenga per ampliamento o per concentrazione di medie strutture di vendita alimentari o miste e di esercizi di vicinato, già esistenti, con la stessa titolarità, da almeno tre anni nella medesima area sovracomunale di cui all'art. 2 o per concentrazione di esercizi di vicinato anche con eventuale presenza di una media struttura di minore dimensione, laddove essa sia finalizzata alla realizzazione di un centro commerciale;

b) che la grande struttura di vendita realizzata sia contenuta nei limiti dimensionali della tipologia G1, come definita all'art.3;

c) che la grande struttura sia realizzata in uno dei Comuni ove la sua presenza è compatibile ai sensi dell'articolo 3, comma 3 e che l'insediamento sia previsto o comunque consentito dagli strumenti comunali di indirizzo del commercio ed avvenga in conformità ad essi.

2. Nel triennio di validità del presente provvedimento, sulla base dell'analisi della presenza di strutture di media e grande distribuzione, può essere interessata alla realizzazione delle nuove strutture di cui al comma 1, la seguente area sovracomunale, con il limite dell'aggiunta di una sola unità:

Monte Rosa e Walser-Alta Valle del Lys.

3. Nel triennio di validità delle presenti disposizioni, la realizzazione di nuove grandi strutture di vendita di tipo esclusivamente non alimentare è consentita per concentrazione di grandi e/o di medie strutture non alimentari, nel limite di tre unità complessivamente a livello regionale.

4. L'eventuale ampliamento delle grandi strutture di vendita realizzate ai sensi dei precedenti commi, anche oltre i limiti dimensionali della tipologia G1, nonché l'ampliamento di grandi strutture di tipo G2 sono consentiti attraverso i meccanismi di accorpamento di cui all'articolo 4, comma 4.

5. L'ampliamento di grandi strutture di vendita è inoltre consentito al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

a) che si tratti di esercizi autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426;

b) che l'ampliamento sia richiesto in relazione ad esigenze di adeguamento alle disposizioni per la prevenzione degli incendi o altre norme concernenti la sicurezza e che tali esigenze siano documentate e certificate da un tecnico iscritto ad albo professionale;

c) che la superficie incrementale sia inferiore ai 500 mq.

6. L'aggiunta del settore non alimentare ad una grande struttura di vendita alimentare non soggiace, in conformità a quanto disposto dall'art. 4, comma 4, della legge regionale, alle disposizioni di cui al presente articolo. L'aggiunta del settore alimentare ad una struttura precedentemente autorizzata per il solo settore non alimentare equivale a realizzazione di una nuova grande struttura mista qualora vengano superati i limiti dimensionali previsti all'articolo 3 per le medie strutture di maggiori dimensioni – tipologia M2.

7. Fermo restando il disposto dell'art. 4, comma 1, in caso di domande concorrenti tendenti alla realizzazione di grandi strutture di vendita nella medesima area si tiene conto della localizzazione preferenziale per servizi commerciali di rilevanza regionale prevista nell'art. 23, comma 3, delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP) approvato con la legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta PTP). In assenza di valutazioni di priorità legate alla localizzazione, si applica il criterio della priorità temporale di inoltro dell'istanza.

¹⁴ Articolo 7 - Trasferimento di sede di grandi strutture di vendita

1. Il trasferimento di sede di grandi strutture di vendita nell'ambito del medesimo Comune è disciplinato direttamente da questo, nel rispetto del termine comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale la domanda deve ritenersi accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

2. Il trasferimento delle grandi strutture di vendita da uno ad altro Comune è autorizzabile decorsi due anni dall'attiva-

zione della struttura, a seguito di parere positivo della conferenza di servizi nel rispetto del termine di novanta giorni dalla data di convocazione, entro il quale la domanda deve ritenersi accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

3. Il trasferimento di sede di una grande struttura di vendita a una differente area sovracomunale di cui all'articolo 2 non è ammesso.

¹⁵ Articolo 4 - Priorità ed automatismi per le medie e grandi strutture di vendita

4. Alle medesime condizioni indicate ai commi 2 e 3, primo periodo, non può essere negata l'autorizzazione all'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita nel limite complessivo del 20% della superficie esistente all'atto della prima autorizzazione.

¹⁶Articolo 18 Disposizioni transitorie e finali

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono:

a) alla ricognizione dei principali dati e delle caratteristiche dell'apparato distributivo al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche esistenti nel proprio territorio e delle relative problematiche, con particolare riguardo alle medie strutture di vendita ed alla rete distributiva dei centri storici;

b) alla redazione di studi preliminari, sulla base delle risultanze della ricognizione di cui alla lettera a), finalizzati all'emanazione dei provvedimenti comunali di cui agli articoli 4 e 9;

c) alla ricognizione dello stato di informatizzazione della gestione dei dati e delle procedure relativi al commercio ed alla comunicazione delle risultanze alla struttura regionale competente;

d) ad inoltrare alla giunta regionale motivata istanza di inserimento, anche di sole sue parti, nel novero dei comuni o frazioni a prevalente economia turistica.

2. Successivamente all'approvazione da parte del consiglio regionale del provvedimento attuativo in materia economico-commerciale di cui all'Articolo 2, comma 1, lettera a), i comuni integrano le analisi e gli studi preliminari, trasformandoli in progetti di regolamentazione, sviluppo e promozione della rete distributiva.

3. I comuni verificano la necessità di adeguamento degli strumenti urbanistici generali e attuativi alle disposizioni degli articoli 7 e 8 e a quelle in essi richiamate, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; gli eventuali adeguamenti dei relativi PRGC, anche in considerazione di quanto previsto dall'Articolo 7, comma 4, vanno perfezionati entro i termini previsti dalla legge regionale n. 11/1998. Decorso inutilmente il termine di cui all'Articolo 13, comma 2, della legge regionale n. 11/1998, la Regione provvede ai sensi dell'Articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 114/1998.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, i comuni sono individuati, ai fini delle disposizioni di cui all'Articolo 12 del decreto legislativo n. 114/1998, sulla base del decreto del Presidente della giunta regionale n. 345 del 24 luglio 1972.

5. L'esame delle istanze relative alle grandi strutture di vendita ha luogo sulla base degli indirizzi e dei criteri contenuti nel provvedimento di cui all'Articolo 2, comma 1, lettera a). L'esame delle istanze relative alle medie strutture di vendita ha luogo sulla base dei provvedimenti comunali di indirizzo e programmazione di cui al precedente articolo 4. Fino all'entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1, non può essere negata l'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento di una media struttura, a condizione che la superficie di vendita attivata non superi i limiti dimensionali previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 114/1998, in caso di concentrazione o accorpamento:

a) di esercizi di vicinato operanti nello stesso comune e autorizzati, ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per la vendita di generi di largo e generale consumo alla data del 24 aprile 1998;

b) di medie strutture di vendita operanti nello stesso comune e autorizzate, ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 426/1971, per la vendita di generi di largo e generale consumo alla data del 24 aprile 1998.

¹⁷ Articolo 8 - Aspetti procedurali e programmatori

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale, i Comuni verificano la necessità di adeguamento della delibera che fissa i criteri e le norme sul procedimento concernenti le domande e il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita, ed eventualmente vi provvedono entro 120 giorni dall'entrata in vigore dei presenti indirizzi. L'eventuale adeguamento tiene conto delle indicazioni degli articoli 8 e 9 del decreto nonché della specificazione in classi dimensionali e dei vincoli di compatibilità territoriale fissati nel precedente articolo 3.

2. I Comuni aventi popolazione residente superiore a 1000 abitanti, includono, nella verifica di cui al comma 1, gli indirizzi e i criteri per programmare lo sviluppo delle medie strutture di vendita, anch'essi articolati in base alla classificazione per dimensione dell'articolo 3 e correlati con le disposizioni degli strumenti urbanistici sugli insediamenti commerciali, privilegiando le seguenti finalità:

a) integrazione degli interventi in materia di distribuzione nell'ambito di progetti generali di valorizzazione del territorio, nonché integrazione con le iniziative intraprese da operatori, consumatori, loro rappresentanze di categoria, centri di assistenza tecnica di cui all'Articolo 14 della legge regionale;

b) nascita di nuove iniziative attraverso processi di riconversione controllata delle realtà distributive già esistenti.

3. L'esame di eventuali domande presentate in Comuni che non hanno ancora approvato i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 ha luogo sulla base degli indirizzi e criteri contenuti nella l.r. 12/1999 come modificata dalla legge regionale 23 di-

cembre 2004, n. 36 e dalla deliberazione della Giunta regionale 1 dicembre 2003, n. 4497. Le disposizioni contenute in tale deliberazione restano in vigore fino all'emanazione della deliberazione comunale.

4. L'apertura e l'ampliamento di medie strutture di vendita, ai sensi dell'Articolo 4, comma 2, non soggiace al disposto del comma 2 e non ha influenza sulle previsioni operate dai Comuni nelle delibere di indirizzo commerciale.

5. I Comuni appartenenti alla medesima area sovracomunale possono definire fra loro intese ed accordi per la realizzazione di medie strutture di vendita, al servizio dei rispettivi territori, realizzate mediante accorpamento o concentrazione di esercizi di vicinato in essi presenti nel rispetto di quanto disposto all'Articolo 4, comma 5.

6. Ferma restando la ripartizione del territorio predisposta per la programmazione urbanistica, i Comuni, al fine di conseguire una migliore articolazione delle opportunità di sviluppo della rete distributiva, possono ripartire il territorio comunale in più delimitate aree di intervento.

¹⁸ Articolo 22 - Sanzioni e revoca

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.